



Direzione Generale

DECISIONE N. 33/16
SASSUOLO, 30 DICEMBRE 2016

OGGETTO: autorizzazione al sub appalto per l'anno 2017 per l'esecuzione del servizio di **trasporto pasti** nell'ambito servizio triennale, rinnovabile di anno in anno per un biennio, di produzione, trasporto e somministrazione dei pasti in vassoi personalizzati ai degenti, nonché della somministrazione dei pasti al personale dipendente dell'Ospedale ed agli altri utenti aventi titolo. Importo complessivo triennale di aggiudicazione € 4.739.550,09 iva al 10% compresa. Oneri di sicurezza non sottoposti a ribasso, € 450,00. CIG:69315396EE. Importo economico delle prestazioni sub appaltabili, **€ 93.600,00 iva esclusa.**

Il Direttore Generale

Visto la decisione del Consiglio di Amministrazione del mese di giugno 2011 con la quale, ad esito di procedura di gara ad evidenza pubblica, è stato affidato il servizio in oggetto alla ditta CIR con sede legale in via Nobel 19 a Reggio Emilia;

Considerato che il servizio ha avuto decorrenza dal termine dell'anno 2011 ed è stato rinnovato, con l'ultima decisione adottata nel mese di dicembre 2016 a tutto il 31 dicembre 2017, esercitando in tal senso l'opzione espressamente prevista dal capitolato speciale d'appalto;

Ravvisato che in sede di offerta economica la ditta appaltatrice CIR si era riservata la facoltà di sub appaltare parte delle prestazioni aggiudicate, in specie quelle riferite all'esecuzione del servizio di trasporto pasti;


Vista quindi la nota prot. MO/16/1084/US del 15 dicembre 2016 con la quale la ditta esecutrice CIR ha inoltrato istanza di rinnovo del sub appalto per detto servizio, presentando quale ditta di fiducia la cooperativa Facchini e Portabagagli di Modena;

Visto pertanto l'art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 abrogato dal 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016) che disciplina l'istituto del sub - appalto, subordinandone il rilascio dell'autorizzazione alla verifica ed al possesso dei seguenti requisiti:

- che al momento dell'offerta sia stata indicata la parte del servizio che si intende sub appaltare;
- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di sub-appalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio del sub-appalto;
- che al momento del deposito del contratto di sub-appalto sia trasmessa anche la documentazione riferita al possesso degli elementi di qualificazione del sub-appaltatore occorrenti all'esecuzione delle prestazioni sub-appaltabili;
- che non sussista nei confronti del sub appaltatore alcuno dei divieti previsti dall'art.10 della legge antimafia n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modifiche;

Esaminata la documentazione presentata dalla ditta appaltatrice, agli atti e constatato che risulta conforme al suddetto disposto normativo;

Attesa la conseguente esigenza di autorizzare il sub-appalto richiesto dalla ditta CIR di Reggio Emilia a favore della ditta sub appaltatrice Cooperativa Facchini e Portabagagli di Modena;



Direzione Generale

DECIDE

- 1) di autorizzare la ditta CIR con sede legale in via Nobel 19 a Reggio Emilia a concedere in sub-appalto, per l'anno 2017, la quota del servizio di trasporto pasti per le strutture ospedaliere alla ditta sub appaltatrice Cooperativa Facchini e Portabagagli di Modena, nell'ambito del servizio triennale, rinnovabile di anno in anno per un biennio, di produzione, trasporto e somministrazione dei pasti in vassoi personalizzati ai degenti, nonché della somministrazione dei pasti al personale dipendente dell'Ospedale ed agli altri utenti aventi titolo;
- 2) di dare atto che la stima economica complessiva delle prestazioni da sub appaltare ammonta ad € 93.600,00 annui iva esclusa, rientra quindi abbondantemente nel limite del 30% delle opere sub appaltabili previsto dal punto 2 dell'art. 118 del Codice Appalti;
- 3) di dare ancora atto che il sub appalto lascia impregiudicata la responsabilità della ditta appaltatrice riguardo al completo e regolare adempimento degli obblighi contrattuali;
- 4) di precisare che questa autorizzazione decade qualora vada a compimento la gara in essere IntercentEr di area vasta,
- 5) di indicare infine ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive modifiche quale responsabile del procedimento il dott. Stefano Sazzi.


Il Direttore Generale
Bruno Zanaroli